



Nota di lettura

Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” come convertito dalla [Legge 20 aprile 2026, n. 50](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. n. 91 del 20 aprile 2026.

Roma, 21 aprile 2026

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, nel sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione dell'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo del PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data.

2. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'articolo 1, comma 1, prevede l'obbligo per i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di rendere disponibile sul sistema informatico «ReGiS», entro il decimo giorno di ciascun mese, i dati sul cronoprogramma

procedurale e finanziario, con l'indicazione dello stato di avanzamento rilevato alla fine del mese precedente per ciascun programma e intervento. I soggetti attuatori devono altresì comunicare anche le informazioni sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato al singolo intervento, dando evidenza di eventuali criticità.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, modifica il termine per l'ultimazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, oggetto di convenzioni, contratti di appalto o atti di obbligo con data di ultimazione fino al 30 giugno 2026 e i cui obiettivi finali siano da conseguire entro tale data.

Il comma 2 stabilisce per le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e per i soggetti attuatori degli interventi l'assolvimento degli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo anche oltre il 31 dicembre 2026, nel rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR)

1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2029»;

b) al quinto periodo, le parole: «non eccedente il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2029»;

c) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «La durata degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 è rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli stessi».

1-ter. Nelle more della piena attuazione della riforma per l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere ulteriormente rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora permanga, a giudizio dell'amministrazione, l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attività istituzionali.

1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «un anno» sono inserite le seguenti: «, sono rinnovabili» e le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali attribuiti da regioni, città metropolitane, province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nei limiti delle facoltà assunzionali

autorizzate a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

.....

11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle graduatorie di merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al comma 1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può assegnare alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi fabbisogni di personale, una o più unità di personale afferenti ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie regionali di merito presentino disponibilità, previo assenso dell'amministrazione di destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

L'articolo 2, comma 1-bis, introdotto in sede referente, proroga al 2029 alcune deroghe sugli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR.

In particolare, viene esteso fino al 31 dicembre 2029 il meccanismo che consente di applicare quote fino al 12 per cento della dotazione organica dei dirigenti per coprire posti presso soggetti attuatori del PNRR (lettera a)). Viene differito al 31 dicembre 2029 il termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale connessi all'attuazione del PNRR (lettera b)). Viene, inoltre, disposto che gli incarichi già conferiti per meno di tre anni e con scadenza entro il 31 dicembre 2026 siano automaticamente rideterminati in tre anni dalla loro efficacia (lettera c)).

Il comma 1-ter, anch'esso introdotto in sede referente, consente, infine, dal 2026 al 2029, il rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Il comma 1-quater – inserito in sede referente – modifica la disciplina che ha previsto, in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni; la novella di cui al presente comma differisce dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine massimo per l'utilizzo, nell'ambito delle suddette fattispecie, del personale in oggetto e prevede che, nel rispetto di tale limite temporale, i comandi o distacchi – di durata non superiore a un anno, come dispone la norma già vigente – siano rinnovabili.

L'articolo 2, comma 1-quinquies, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, attribuisce a comuni, province, città metropolitane e regioni la facoltà di prorogare, fino al 31 dicembre

2026, tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali dagli stessi conferiti, mediante il ricorso a risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006, nonché ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La finalità di tale previsione normativa è quella di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, così come modificato dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE del 27 novembre 2025.

La medesima disposizione fa salvo, per il personale non dirigenziale, il limite dei trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato. Ai fini dell'attuazione della norma in esame, viene precisato che le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e che della relativa spesa si tiene conto ai fini della determinazione della capacità assunzionale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

L'articolo 2, comma 11-bis – introdotto in sede referente – al fine di consentire il completo utilizzo delle graduatorie formatesi a seguito delle suddette procedure concorsuali e il completamento del suddetto piano di assunzioni, attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, la facoltà di assegnare agli enti destinatari delle risorse finanziarie, ripartite per procedere alle suddette assunzioni, una o più unità di personale afferenti ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie regionali degli idonei presentino disponibilità, previo assenso dell'amministrazione di destinazione.

Si ricorda che gli enti destinatari delle risorse sono individuati in coerenza con la procedura indicata dall'art. 19, c. 3, del D.L. 124/2023 che attribuisce ad apposito DPCM la definizione dei criteri di ripartizione sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata a seguito della manifestazione di interesse da parte dei suddetti enti territoriali⁸. In attuazione di tale previsione è stato emanato il DPCM 23 luglio 2024, che ha fatto seguito all'Avviso di manifestazione d'interesse del 21 novembre 2023.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con le finalità del citato obiettivo del PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, **di** rendicontazione e **di** controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali – triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

.....

8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la società Eutalia S.p.A. è autorizzata a prestare attività di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti

strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attività previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dall'accordo quadro, dalla convenzione o dal diverso strumento di collaborazione istituzionale, nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e assicurando l'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.

...

9-ter. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo sull'attuazione del PNRR nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori delle misure del PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alla durata di attuazione» sono inserite le seguenti: «, monitoraggio, rendicontazione e controllo» e le parole: «il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».

Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata - l'aggiornamento del riparto delle risorse contenuto nell'allegato A al d.P.C.m. 12 novembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021). Si tratta di risorse da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Tali risorse sono inerenti al sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" compreso nella Missione 1, Componente 1 ("Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA") del PNRR. Il comma 2 prevede che con lo stesso decreto siano definite le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle risorse in oggetto, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

L'articolo 3, comma 2-bis, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 3-quater del decreto-legge n. 44 del 2005, estende alla fascia dei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti (in luogo di 5 mila, come attualmente previsto) e appartenenti a regioni diverse ma posti in posizione di confine, la disciplina che consente di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto.

Ai fini dell'operatività di tale meccanismo è necessario, secondo quanto disciplinato al suddetto articolo 3-quater, che: i comuni, appartenenti a regioni diverse, siano posti in posizione di confine regionale e condividano analoghe condizioni territoriali; i comuni siano ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; che vi sia la finalità di assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia; a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; si stia all'interno di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni. La disciplina esposta è derogatoria rispetto a quanto previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, il quale stabilisce che i comuni le cui sedi sono ricomprese nel medesimo ambito territoriale, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia e che tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024/15, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Il comma 8 dell'articolo 3 autorizza la società Eutalia S.p.A. a prestare attività di supporto tecnico-operativo, ivi compresa l'assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale.

Il comma 9-ter modifica il comma 6-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n.77 del 2021, intervenendo sulla disciplina delle assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, previste per il supporto tecnico-operativo alle AAPP, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Il comma in 9-bis estende altresì il termine già previsto dalla normativa vigente in relazione alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a progetti PNRR. La disposizione in esame, modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 recante la disciplina dei contratti a tempo determinato stipulati dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l'accelerazione degli investimenti pubblici, connessi all'attuazione del PNRR.

Articolo 4.

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo i tempi indicati nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con finalità liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per ritardo già maturate alla data della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione dei crediti già maturati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione. Per le medesime finalità, l'amministrazione utilizza i crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.

1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di cui al comma 1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 124 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di impossibilità, tramite la procedura di cui all'articolo 76 del medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. Alla medesima amministrazione non è opponibile un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi antecedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa.

.....

6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità accrual. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

.....

9. Al fine di assicurarne la realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

L'articolo 4, comma 1, introduce delle misure di semplificazione volte a consentire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della revisione approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE, di poter adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e di conseguimento degli obiettivi previsti nonché delle modalità di rendicontazione e di formalizzazione delle richieste di pagamento così come stabilite dal regolamento (UE) 2021/241 e dalla comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 finale del 4 giugno 2025.

L'articolo 4, ai commi 1-bis e 1-ter, individua la disciplina applicabile a seguito della risoluzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR.

Il comma 1-bis, prevede che per salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso da parte dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di tipo liquidatorio¹⁹, disponga la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione. Si prevede inoltre che per le medesime finalità, l'amministrazione utilizzi i crediti maturati dall'impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.

Il comma 1-ter, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, prevede che in esito alla risoluzione del contratto l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dall'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale norma disciplina l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. Si prevede che in caso di impossibilità di affidamento all'esecutore designato, si possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando utilizzabile in casi di particolare urgenza: è una modalità di affidamento di contratti pubblici che consente alla stazione appaltante di invitare solo alcuni operatori economici selezionati a presentare offerte senza una pubblicazione preliminare del bando di gara. E' una procedura eccezionale utilizzabile solo in casi particolari. Si prevede che il subentro avvenga in ogni caso alle medesime condizioni del contratto originario e che alla medesima amministrazione non sia opponibile un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa.

Il comma 6 prevede che, mediante apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), siano individuati i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità accrual. Per tale finalità, la disposizione contiene un'autorizzazione di spesa di durata triennale per gli anni 2026-2028.

Il comma 9 dispone che per gli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dalle risorse a valere sul PNRR, trovano applicazione le misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

Articolo 5.

(Misure in materia di regimi amministrativi)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo **14-bis**:

1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;»;

1-bis) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) alla lettera d), le parole: “modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter” sono sostituite dalle seguenti: “modalità telematica di cui al comma 6”»;

2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione

ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.»;

4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

a-bis) all'articolo **14-ter**, comma 1, le parole: «nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero» sono soppresse»;

b) all'articolo 14-ter, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato».

c) all'articolo **19**, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

d) all'articolo 20:

1) al comma 1:

1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;

1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»;

2) al comma 2-bis:

2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite le seguenti: «e automatica»;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo l'attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato.».

1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

1-ter. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, la parola: «successivamente» è soppressa;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 9, dopo le parole: «ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le seguenti: «e dei termini pari o inferiori a trenta giorni»;

b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: «ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le seguenti: «e dei termini pari o inferiori a trenta giorni».

1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del medesimo testo unico nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».

1-quinquies. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché dai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga è effettuata con la metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4 centimetri e profondità da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede senza necessità di procedere a scarifica e ripristino»;

c) al comma 5, le parole: «Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata di un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, trasmette immediatamente la SCIA all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria

la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 5 introduce disposizioni di carattere di semplificazione procedimentale in materia di regimi amministrativi con particolare riferimento alla conferenza dei servizi asincrona; SCIA; silenzio assenso e insegne di esercizio.

In particolare, il comma 1 alle lettere a) e b) riduce i termini entro i quali le amministrazioni partecipanti ad una conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona devono rendere le proprie determinazioni; rafforza altresì l'obbligo di motivazione del diniego;

introduce una riunione telematica di tutte le amministrazioni entro i dieci giorni dalla scadenza del termine per rendere le determinazioni; riduce i termini entro i quali l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea.

La lettera b-bis), introdotta nel corso dell'esame in sede referente, introduce l'obbligo per gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di motivare i propri pareri obbligatori o facoltativi e di esprimerli in termini di assenso o dissenso indicando, eventualmente, le misure mitigatrici ai fini dell'assenso.

Alla lettera c) la norma interviene sul regime della SCIA precisando che in caso di provvedimento di divieto si applicano le sanzioni relative alla decadenza da eventuali benefici da parte dell'istante. La lettera d) stabilisce che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell'amministrazione di richiedere le informazioni o integrazioni documentali previste dalla legge; individua i casi in cui non si forma il silenzio assenso ovvero se l'amministrazione competente non ha ricevuto la domanda o se quest'ultima è priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto; rende automatico il rilascio dell'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.

*Il comma 2 reca invece misure urgenti e transitorie di semplificazione del regime amministrativo **delle insegne di esercizio** prevedendo che la collocazione di tali insegne lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse è subordinata alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività.*

Il comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto in sede referente, stabilisce – in relazione alle disposizioni recate dal precedente comma 1 – che resta ferma la previsione (recata dall'art. 10, comma 4, secondo periodo, del decreto- legge 25/2025) secondo cui, fino al 31 dicembre 2026, si svolgono in forma semplificata le conferenze di servizi decisorie contemplate dai decreti-legge nn. 77/2021 e 13/2023 – che recano disposizioni per la governance e l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) – e dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

*Il comma 1-ter dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte a introdurre un'ulteriore deroga al dimezzamento dei termini procedurali nelle conferenze di servizi relative ai **procedimenti per infrastrutture di comunicazione elettronica** – nuovi impianti radioelettrici e opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico – escludendo da tale riduzione anche i termini pari o inferiori a trenta giorni. Il comma reca altresì modifiche puntuali alla disciplina autorizzatoria concernente gli impianti radioelettrici e le relative infrastrutture passive e ne uniforma gli obblighi documentali. La lettera b) del comma 1-ter compie la stessa operazione prevista dalla lettera a), numero 3), intervenendo, però, sull'articolo 49, comma 5, del Codice (relativo ai procedimenti concernenti opere civili, **scavi e occupazione di suolo pubblico**).*

L'articolo 5, comma 1-quater, introdotto in sede referente, stabilisce che per le attività private per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione si applicano le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Si prevedono, inoltre, per il caso di dichiarazione mendace o di falsa attestazione dei requisiti, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. Viene, altresì, specificato che, laddove vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, trova applicazione la disciplina sulla regolarizzazione o il completamento della dichiarazione prevista in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Il nuovo comma 2-bis specifica, al primo periodo, che, con riferimento alla comunicazione richiesta per lo svolgimento di determinate attività di cui alla predetta tabella A, trovano applicazione le disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

Il secondo periodo della disposizione in esame specifica, sempre in materia di regime amministrativo della comunicazione, che la dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione penale prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del medesimo decreto, nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. L'ultimo periodo della norma in commento dispone che si proceda ai sensi del già richiamato articolo 71, comma 3, del decreto suddetto, allorché vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio.

*Il comma 1-quinquies dell'articolo 5, inserito nel corso dell'esame in sede referente, apporta modifiche al decreto governance del PNRR al fine di **rendere strutturali alcune misure di semplificazione per le infrastrutture di comunicazione elettronica, come il ricorso alla micro-trincea per la posa della banda ultra-larga, svincolandole dalla cornice temporanea del PNRR.***

Inoltre, aggiorna i riferimenti al vigente Codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, il neo-introdotto comma 1-quinquies dell'articolo 5 interviene sull'articolo 40 del decreto-legge

n. 77 del 2021, c.d. decreto governance del PNRR, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, rubricato “semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari”.

Nel dettaglio:

- *sostituisce la clausola finalistica del comma 3-bis, eliminando il riferimento alle finalità europee collegate al programma Next Generation EU e ai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241, nonché la limitazione temporale al 31 dicembre 2026 (lettera a));*

- *sostituisce il primo periodo del comma 4, al fine di rendere **la micro trincea** un regime ordinario a tempo indeterminato e non una misura derogatoria temporanea collegata al ciclo PNRR.*

Inoltre, il nuovo periodo apporta anche modifiche sostanziali alla disciplina, aggiungendo, in coda alla descrizione della tecnica – quindi scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2 a 4 cm, profondità da 10 a 35 cm), applicabile in ambito urbano ed extraurbano anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede – la precisazione che la posa può essere effettuata “senza necessità di procedere a scarifica e ripristino” (lettera b)); interviene sul comma 5 con una doppia modifica, Da un lato, sostituisce la clausola finalistica attraverso l'eliminazione del riferimento ai regolamenti PNRR e alla scadenza del 31 dicembre 2026 (in modo analogo a quanto operato per i commi 3-bis e 4); dall'altro aggiorna il rinvio interno al Codice delle Comunicazioni elettronica. In particolare, il rinvio agli artt. 87-bis e 87-ter del Codice – introdotti dal D.L. n. 77/2021 come numerazione aggiuntiva – è sostituito con il rinvio agli articoli 45 e 46 dello stesso Codice, che corrispondono alla numerazione risultante dalla revisione sistematica del Codice delle Comunicazioni elettroniche (lettera c)).

Articolo 8.

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici».

3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

L'articolo 8, comma 2 prevede che gli adempimenti di trasparenza (previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) riguardanti i dati sui pagamenti da parte dei soggetti operanti con risorse pubbliche, siano assolti tramite la pubblicazione di un link al sito internet "Soldi pubblici", qualora tali dati siano già presenti nel portale il comma 3 prevede, per i soggetti che operano con risorse pubbliche sopra elencati, la possibilità di assolvere ad ulteriori obblighi di trasparenza, riportando nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito un collegamento alle banche dati centralizzate elencate nell'allegato B del suddetto decreto legislativo n. 33, contenenti il dato richiesto.

Il comma 3 prevede, per i soggetti che operano con risorse pubbliche sopra elencati, la possibilità di assolvere ad ulteriori obblighi di trasparenza, riportando nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito un collegamento alle banche dati centralizzate elencate nell'allegato B del suddetto decreto legislativo n. 33, contenenti il dato richiesto.

Tali obblighi riguardano i dati e/o documenti concernenti:

- i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15);*
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16);*
- il personale non a tempo indeterminato (art. 17);*
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18);*
- i bandi di concorso (art. 19);*
- la contrattazione collettiva (art. 21);*
- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché le partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);*

- *i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28);*
- *bilancio, preventivo e consuntivo, e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché i dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);*
- *i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30).*

Articolo 10.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le province autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

L'articolo 10 individua misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione. Il comma 1 prevede modificazione all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

In particolare, si interviene:

a) al secondo periodo, prevedendo che le parole: «presso la provincia» siano sostituite dalle parole «presso una provincia della regione»;

b) si sopprime il terzo periodo.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, il comma 1 è volto a superare criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori: i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame. Il comma 3 prevede modifiche all'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, sono aggiunti, in fine, nuovi periodi: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, l'intervento è finalizzato a rendere omogenee le modalità di svolgimento delle sedute di esame e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida. In particolare l'intervento, è volto ad estendere l'utilizzo dei dispositivi c.d. jammer anche alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e si rende necessario al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, attraverso la realizzazione di soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (*Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali*) – 1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.

2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente **aggiornati** dai gestori degli strumenti stessi:

a) le identità digitali di cui al **sistema della carta di identità elettronica**, al **sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)** e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-*quater*;

b) le deleghe di cui all'articolo 64-*ter*;

c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-*bis*.

3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, l'ANPR è integrata e costantemente **aggiornata** con le seguenti informazioni:

a) tipologia di strumento digitale;

b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emittitore;

c) natura del gestore, se pubblico o privato;

d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;

e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;

f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;

g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;

h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;

i) nel caso **della piattaforma per la gestione delle deleghe**: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta

dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate **informazioni ulteriori** rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.

5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente **aggiornati** dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e **aggiornamento** nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante **aggiornamento** dei dati di cui ai commi 3 e 4.

6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio delle stesse; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalità dell'ANPR e della gestione della sezione di cui al comma 2 del presente articolo, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, i dati nella sezione dell'ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR per la durata massima di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.

14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.»;

b) all'articolo 6-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»;

3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'iscrizione nell'Indice di cui al comma 1 avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice di cui al medesimo comma 1 tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico»;

c) all'articolo 50:

1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano lo scambio delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»;

2) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;

d) all'articolo 62:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all'ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare di ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.»;

L'articolo 11, modificato in sede referente, apporta diverse modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) quali:

- *il riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali (CIE, SPID, PEC);*
- *l'introduzione dell'obbligo di iscrizione Indice dei domicili digitali delle p.a. e dei gestori di pubblici servizi anche delle società a controllo pubblico;*
- *l'introduzione del divieto per le p.a. di richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione (c.d. principio dell'once only);*
- *l'accesso automatico delle p.a. ai dati contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;*
- *l'istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare;*
- *l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, da parte dei soggetti che abbiano compiuto il 14° anno di età senza bisogno dell'autorizzazione dei genitori.*

In particolare, il comma 1, lett. d), introduce alcune modifiche all'articolo 62 del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

La lett. d), n. 1, aggiunge un periodo al comma 3 ribadendo che il codice identificativo univoco attribuito a ciascun cittadino consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il medesimo comma 3 già prevede che l'ANPR attribuisce il codice per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. La lett. d), n. 2 inserisce dopo il comma 3 del medesimo articolo 62, il comma 3-bis, il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD (pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici e quindi non anche le società a controllo pubblico, art. 2, comma 2,

lett. c) accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la PDND in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso.

Si precisa, inoltre, che l'amministrazione titolare dell'ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai soggetti di cui sopra in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.

Articolo 13.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

0b) all'articolo 44, comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi»;

0c) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri:

a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis al presente decreto. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso inutilmente tale termine, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti;

b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis al

presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente proprietario della strada può concordare con l'operatore di rete accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori»;

a) all'articolo 56:

1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con linee di telecomunicazione»;

2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con linee di telecomunicazione»;

b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

*L'articolo 13, modificato in sede referente, interviene sul Codice delle comunicazioni elettroniche introducendovi misure dirette, anzitutto, a semplificare e accelerare i procedimenti per la realizzazione degli allacci e delle infrastrutture di rete a banda ultra larga, **prevedendo deroghe procedurali** e termini certi per gli interventi di limitata estensione sulla viabilità ed abbreviando il termine entro cui le autorità devono autorizzare l'installazione di infrastrutture di comunicazione su suolo pubblico o privato.*

La disposizione interviene, inoltre, su profili tecnici concernenti la disciplina relativa alle interferenze con condutture e linee, estendendone l'ambito di applicazione anche alle linee di telecomunicazioni, e rafforza gli obblighi di trasparenza informativa gravanti sui fornitori di

servizi di accesso a internet in ordine alle tecnologie disponibili presso l'indirizzo dell'utente e alle relative prestazioni.

Nel dettaglio, l'articolo 13, alla lettera a), modifica l'articolo 56 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), anzitutto, al comma 1, ai sensi del quale, ai fini della costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe, i soggetti interessati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

La modifica in esame:

- estende l'applicazione della normativa alle linee di telecomunicazioni, oltre che alle condutture fisiche tradizionali;*
- contestualmente la limita alle condutture e alle linee di terza classe;*
- specifica che la dichiarazione asseverata deve attestare l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero con linee di telecomunicazione.*

Alla lettera a) sono apportate modifiche anche al comma 2 dell'articolo 56, il quale, per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, stabilisce che i soggetti interessati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

In particolare, la modifica in esame:

- circoscrive l'applicazione della normativa alle tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica;*
- specifica che la dichiarazione asseverata deve attestare l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero di linee di telecomunicazioni.*

In sede referente alla lettera a) è stata premessa la lettera 0a) che, intervenendo sull'articolo 43, comma 1, del citato codice, riduce da novanta a sessanta giorni il termine entro il quale le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico sono tenute – salvo per i casi di espropriazione – a rispondere alle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture di comunicazione elettronica:

a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

In sede referente è stata inserita anche la lettera 0b), che va a modificare l'articolo 44, comma 10, primo periodo, del medesimo codice. Tale disposizione prevede un meccanismo di

silenzio-assenso per l'accoglimento delle istanze di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, le quali, ad oggi, si intendono accolte qualora:

- entro 60 giorni dalla presentazione di un progetto e della relativa domanda di autorizzazione, non venga emessa una decisione formale dalla conferenza dei servizi ovvero comunicato un parere negativo da parte degli organismi competenti ad effettuare i controlli

- e non sia espresso un dissenso motivato di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

La novella in commento estende l'operatività del citato meccanismo al caso in cui non sia stata indetta apposita conferenza di servizi. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta anche la lettera 0c), la quale interviene sull'articolo 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, inserendovi i nuovi commi 7-bis e 7-ter.

Per un maggiore approfondimento inerente alla procedura di cui all'articolo 49 del codice, si rimanda all'articolo 5, comma 1-ter.

L'intervento introduce una disciplina speciale e derogatoria per una specifica categoria di lavori, ossia gli interventi di allaccio delle utenze connessi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, quando tali interventi comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima pari a 40 metri. La finalità appare quella di semplificare e accelerare l'esecuzione di lavori di modesta estensione, riducendo gli oneri procedurali relativi sia all'occupazione della sede stradale sia alla regolamentazione della circolazione.

In particolare, il nuovo comma 7-bis prevede espressamente che la disciplina speciale operi in deroga:

- all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, (Codice della strada), concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

- all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, che introduce, fino al 31 dicembre 2026, una procedura accelerata per consentire la rapida realizzazione delle infrastrutture di banda ultra larga, in funzione degli obiettivi europei di trasformazione digitale.

- nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali.

La disposizione, pertanto, introduce un regime speciale che prevale tanto sulla disciplina generale statale in materia di circolazione e cantierizzazione, quanto sulla normativa regolamentare locale, limitatamente alla specifica tipologia di interventi individuata.

La lettera a) disciplina i casi nei quali l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata.

In tali ipotesi, l'operatore di rete deve:

1. comunicare l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno otto giorni;

2. allegare alla comunicazione la documentazione tecnica indicata nell'Allegato 12-bis al Codice delle comunicazioni elettroniche;

3. successivamente, e comunque prima dell'avvio dei lavori, inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della strada apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, corredata dai relativi schemi di cantierizzazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La norma stabilisce quindi un termine entro il quale gli enti competenti devono adottare tali provvedimenti, che devono per l'appunto essere rilasciati entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, l'operatore può comunque dare avvio ai lavori:

- nel rispetto degli schemi di cantierizzazione allegati;

- a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altre ordinanze dell'ente preposto.

La disposizione configura, dunque, una forma di silenzio-assenso procedimentale o, più precisamente, un meccanismo di avvio dei lavori per inutile decorso del termine, limitato ai profili di regolazione della circolazione e subordinato al rispetto di condizioni tecniche predeterminate.

La lettera b) disciplina i casi nei quali l'esecuzione dei lavori:

- non interessi la sede stradale, oppure ☐ non preveda la chiusura parziale o totale della carreggiata. In tali ipotesi, il regime è ulteriormente semplificato. L'operatore di rete è tenuto, infatti, soltanto a:

- comunicare l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, mediante PEC e con un preavviso di almeno otto giorni;

- allegando la documentazione tecnica prevista dall'Allegato 12-bis.

Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori. In questo caso, quindi, non è prevista la necessità di un autonomo provvedimento di regolamentazione della circolazione, coerentemente con il fatto che i lavori non comportano incidenza sulla carreggiata o sulla sede stradale in termini tali da richiederne la chiusura.

Il nuovo comma 7-ter attribuisce all'ente gestore o titolare della strada, con riferimento agli interventi di cui al comma 7-bis, la facoltà di concordare con l'operatore specifici accorgimenti relativi al posizionamento dell'infrastruttura di rete.

Tale potere è tuttavia in vario modo circoscritto, giacché:

- può essere esercitato al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale;

- restano ferme le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga;

- deve comunque essere rispettato il termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori. La disposizione delinea quindi un modello nel quale l'ente stradale non può incidere in modo pieno e discrezionale sulle modalità tecniche di posa, ma solo proporre o concordare adattamenti limitati, strettamente funzionali alla sicurezza della strada.

Alla lettera b), la disposizione in commento interviene sull'articolo 98-quaterdecies, comma 1, del codice, che disciplina gli obblighi di informazione applicabili ai contratti per servizi di comunicazione elettronica. Precisamente, viene introdotto un nuovo obbligo in capo ai fornitori di servizi di accesso a Internet, prevedendo che questi siano tenuti a fornire al consumatore informazioni dettagliate riguardo le tecnologie di rete di accesso disponibili al proprio indirizzo di utenza. Le informazioni devono essere precise circa le prestazioni delle tecnologie di rete e basate sulla banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dei servizi di connettività prevista dall'articolo 22 del medesimo codice.

Si attribuisce, infine, all'AGCOM l'incarico di vigilare sull'attuazione delle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 98-quaterdecies e di applicare sanzioni per le violazioni, come previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

In base a una modifica introdotta in sede referente, le sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In sede referente è stato introdotto, infine, il comma 1-bis, il quale precisa che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 23-bis.

(Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione europea)

1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'appaltatore comunica senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento. In ogni caso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è acquisito, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie, ovvero direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al citato decreto n. 36 del 2023.

L'articolo 23-bis, introdotto in sede referente, dispone l'obbligo per l'appaltatore, nell'ambito di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, di comunicare la conclusione dei lavori del subappaltatore. L'articolo disciplina poi le modalità di acquisizione del DURC del subappaltatore ai fini del pagamento dello stesso.

L'articolo, che ha quale ambito di applicazione gli appalti relativi agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, introduce l'obbligo per l'appaltatore di comunicare senza indugio al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP) la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore. L'unico comma dell'articolo prosegue stabilendo che il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore (DURC), necessario ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, è acquisito, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie, o direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi (disciplinati dall'articolo 24 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023). La norma richiama le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Articolo 26.

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR)

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30:

1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorità competenti,»;

2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;

3) al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;

b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza».

La disposizione in esame reca novelle ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”).

I commi qui novellati sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (legge 18 dicembre 2025, n. 190) al fine di contribuire al raggiungimento di un traguardo del PNRR con scadenza 31 dicembre 2025 (M1C2-13).

La disposizione in esame prevede che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) comunichi il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie, all'ente locale:

- che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oppure*
- che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale oppure*
- che non abbia adottato l'atto di indirizzo previsto in caso di esito insoddisfacente della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.*

Articolo 28.

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

2-bis. 2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al primo periodo e non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimità territoriale, ai pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1) a 5), e b), del comma 1 del medesimo articolo 3.

L'articolo 28, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, estende l'ambito territoriale di ammissibilità degli investimenti finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali, di cui all'articolo 1, comma 196, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

In particolare, il comma in esame interviene sulla destinazione delle risorse del Fondo specificamente stanziato per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 60 del 2024.

Articolo 30.
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.

*L'articolo 30 disciplina ai commi 1 e 2, rispettivamente, l'accantonamento nei conti correnti di tesoreria, istituiti per la gestione delle risorse PNRR, delle economie generate dalle misure PNRR completate **da parte delle Amministrazioni centrali**, già previste in sede di legge di*

*bilancio, e le modalità di versamento sui medesimi conti delle economie maturate a seguito del **completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori** degli interventi del PNRR.*

Nel dettaglio, il comma 1, al primo periodo, prevede che le risorse assegnate ai Ministeri titolari di misure PNRR dettagliate nell'allegato 2 al presente decreto-legge, per un importo complessivo pari a 1.587,5 milioni, restino acquisite nelle disponibilità dei conti correnti di tesoreria intestati al MEF, su cui transitano le risorse del PNRR (conto n. 25092 relativo ai prestiti e n. 25091 relativo alle sovvenzioni). Si tratta di economie di spesa generatesi a seguito del completamento di interventi PNRR da parte delle citate amministrazioni centrali. La norma precisa, peraltro, che tali somme concorrono come quota parte ai citati versamenti previsti dall'art. 1, comma 742, della legge di bilancio 2026.

Come precisato dalla Relazione tecnica, infatti, nei riversamenti stabiliti dalla legge di bilancio 2026-2028 sono state considerate sia le somme non più necessarie all'attuazione del Piano a seguito della rimodulazione, sia le economie di spesa già maturate nella realizzazione degli interventi PNRR da parte delle Amministrazioni centrali.

Il comma 1, secondo periodo, prevede che alla puntuale individuazione delle misure che abbiano realizzato tali economie provveda il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e le singole amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico "ReGiS", istituito dall'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

L'articolo 30, comma 2, dispone che siano versate sui medesimi citati conti correnti di tesoreria n. 25092 (prestiti) e n. 25091 (sovvenzioni) le economie maturate a seguito del completamento dei progetti PNRR da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dalla banca dati REGIS. A tale riguardo, la Relazione tecnica specifica che il versamento sui conti di tesoreria riguarda "le economie ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1", individuate nell'allegato 2, conseguite sulle misure PNRR a titolarità delle amministrazioni centrali.

L'articolo 30, commi 3, 4 e 5, disciplina la procedura per l'accertamento delle risorse PNRR che, decorso il termine del 30 giugno 2026, risultino libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, definendone altresì le modalità del loro reimpiego mediante apposito DPCM